



CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Collegio Regionale di Garanzia Elettorale

(Legge 10 dicembre 1993 n. 515, art. 13)

PROT. 6827

Napoli 22 aprile 2015

=====

Oggetto: Nuove norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi - Legge 6 luglio 2012 n. 96.

Elezioni amministrative 31 maggio 2015.

**Ai sigg. Sindaci e/o Commissari Straordinari
Prefettizi dei Comuni di:**

Arzano (NA)
Bacoli (NA)
Caivano (NA)
Cardito (NA)
Casalnuovo di Napoli (NA)
Casavatore (NA)
Ercolano (NA)
Frattamaggiore (NA)
Giugliano in Campania (NA)
Grumo Nevano (NA)
Marigliano (NA)
Mugnano di Napoli (NA)
Pomigliano d'Arco (NA)
Quarto (NA)
San Giorgio a Cremano (NA)
Sorrento (NA)
Terzigno (NA)
Orta di Atella (CE)
San Nicola la Strada (CE)
Angri (SA)
Cava de' Tirreni (SA)
Eboli (SA)

**e.p.c. alle Prefetture di :
Napoli - Caserta - Salerno**

Con riferimento alle consultazioni elettorali in oggetto, al fine di poter assolvere agli adempimenti previsti dalla legge 6 luglio 2012 n. 96, si richiede la fattiva collaborazione delle amministrazioni comunali in indirizzo chiamati al voto il 31 maggio 2015 per l'elezione diretta del Sindaco ed il rinnovo dei Consigli Comunali.

Come noto la Legge 6 luglio 2012 n. 96 ha introdotto l'obbligo della rendicontazione delle spese sostenute dai candidati sindaci e consiglieri comunali per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, da trasmettere entro tre mesi dalla proclamazione degli eletti, al Presidente del Consiglio Comunale di appartenenza ed al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale per il controllo.

Tutti i candidati, compresi i non eletti, a prescindere se hanno sostenuto spese o meno, hanno l'obbligo di trasmettere al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale la rendicontazione suddetta.

Pertanto, si raccomandano, le SS.LL. sulla necessità di sensibilizzare le forze politiche locali in merito agli obblighi introdotti dalla predetta normativa anche in considerazione delle sanzioni previste per irregolarità e/o inadempienti.

In conseguenza, affinché il Collegio possa esercitare la propria funzione di controllo, sarà assolutamente necessario acquisire l'elenco nominativo di tutti i candidati (sindaci e consiglieri) completo di generalità, residenza anagrafica e lista di appartenenza.

In considerazione dell'elevato numero di candidati presenti ad ogni consultazione elettorale, questa Presidenza confida nella fattiva e solerte collaborazione da parte dei Comuni interessati come già proficuamente accaduto in occasione delle elezioni comunali del 2013 e 2014. Invito, pertanto, le SS.LL. a individuare un funzionario che assumi l'incarico di referente, il cui nominativo, completo di indirizzo di posta elettronica e recapiti telefonici, dovranno essere comunicati a quest'Ufficio.

In particolare, si rappresenta che il funzionario incaricato dal Comune, immediatamente dopo l'ammissione delle candidature, dovrà compilare l'elenco nominativo di tutti i candidati da trasciversi in apposito file Excel "Elenco_candidati", da trasmettere a questa Corte di Appello all'indirizzo di posta elettronica:

collegioregionalegaranziaelettorale.ca.napoli@giustizia.it.


Il funzionario incaricato dovrà altresì curare la ricezione delle rendicontazioni, la loro fascicolazione e le annotazioni nel file Excel "Elenco_candidati" della data di deposito delle dichiarazioni e dell'importo dichiarato dai candidati.

Per la modulistica, la tempistica ed i necessari dettagli organizzativi è possibile consultare il sito della Corte di Appello>Area Elettorale>Collegio Regionale di Garanzia Elettorale <http://www.ca.napoli.giustizia.it/>, telefonare al numero 081.2232062 o inviare una mail a collegioregionalegaranziaelettorale.ca.napoli@giustizia.it.

Confido nella Loro indispensabile collaborazione.

Il Presidente della Corte di Appello

Antonio Buonaiuto



AVVISO PER I CANDIDATI SINDACI E CONSIGLIERI COMUNALI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI

La **Legge 6 luglio 2012 n. 96** prevede l'obbligo della rendicontazione delle spese sostenute per la campagna elettorale da parte di **tutti i candidati sindaci e consiglieri comunali** nelle elezioni afferenti i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

I candidati che ricevono fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale o spendono più di 2.500 euro hanno l'obbligo di designare un mandatario elettorale (art. 13, n. 6, lett. a). Il candidato dichiara per iscritto al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.

Il candidato deve trasmettere la propria dichiarazione relativa alle spese sostenute per la campagna elettorale **entro tre mesi dalla proclamazione dell'ultimo eletto** a: 1) al Presidente del Consiglio Comunale di appartenenza; 2) al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale che ne cura la pubblicità.

Alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate.

Il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale presso la Corte di Appello di Napoli, al fine di agevolare le forze politiche presenti sul territorio comunale, ha delegato i Comuni a ricevere la dichiarazione e il rendiconto delle spese sostenute dai candidati, i quali ne cureranno la raccolta ed il successivo invio al C.R.G.E.

Principali sanzioni previste dalla legge n. 515/1993, art. 15

In caso di mancato deposito presso il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 6, il Collegio regionale applica la **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.822,84 a euro 103.291,38.**

L'accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, dichiarata dal Collegio di Garanzia Elettorale in modo definitivo, costituisce causa di ineleggibilità del candidato e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto nei casi espressamente previsti nel presente articolo con delibera del Consiglio Comunale di appartenenza.

Disposizioni legislative di riferimento:

Legge - 10/12/1993, n. 515; Legge - 6/07/2012, n. 96; Legge - 31/12/1996, n. 672; Legge - 05/07/1982, n. 441.